



N. PROGR.

REGOLAMENTO COMUNALE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

(LEGGE N. 160/2019 E D.LGS. N. 446/1997)

(REGOLAMENTO IMU 2020)

APPROVATO CON:

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE n. 44 del 16.07.2020

INDICE

Art. 1	<i>Oggetto</i>	<i>Pag. 1</i>
Art. 2	<i>Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari</i>	»
Art. 3	<i>Versamenti tra contitolari</i>	»
Art. 4	<i>Differimento dei termini di versamento per situazioni particolari</i>	»
Art. 5	<i>Agevolazioni e riduzioni per inagibilità/inabitabilità</i>	»
Art. 6	<i>Agevolazioni per immobili categorie catastali C/1 e C/3</i>	<i>Pag. 2</i>
Art. 7	<i>Obbligo dichiarativo</i>	»
Art. 8	<i>Rimborsi</i>	<i>Pag. 3</i>
Art. 9	<i>Interessi</i>	»
Art. 10	<i>Attività di accertamento, rateazioni e importi minimi</i>	»
Art. 11	<i>Pagamento e riscossione di somme di modesto ammontare</i>	»
Art. 12	<i>Versamento e pagamento dell'imposta</i>	»
Art. 13	<i>Entrata in vigore</i>	<i>Pag. 4</i>

ART. 1
OGGETTO

1. A decorrere dall'anno 2020 l'imposta unica comunale (IUC), di cui all'art. 1, comma 639 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI) della citata norma.
2. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare di cui all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, disciplina l'applicazione nel Comune di Tavagnacco dell'imposta municipale propria (IMU) ai sensi dell'art. 1, commi da 739 a 783, della Legge n. 160 del 27.12.2019,.

ART. 2
ABITAZIONE POSSEDUTA A TITOLO DI PROPRIETÀ O DI USUFRUTTO DA ANZIANI O DISABILI CHE ACQUISISCONO LA RESIDENZA IN ISTITUTI DI RICOVERO O SANITARI

1. E' equiparata ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata a una sola unità immobiliare. Allo stesso regime dell'abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze, limitatamente ad una unità classificata in ciascuna delle categorie C/2, C/6 e C/7.
2. Per beneficiare dell'agevolazione i soggetti interessati devono presentare dichiarazione entro il termine previsto dalla legge, ovvero 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso dell'immobile ha avuto inizio o sono intervenute variazioni. La dichiarazione produce effetti anche per gli anni successivi se gli interessati non intendono denunciare modifiche intervenute in merito alla loro posizione.

ART. 3
VERSAMENTI TRA CONTITOLARI

1. Sono considerati regolarmente eseguiti i versamenti IMU effettuati da un contitolare anche per conto degli altri.

ART. 4
DIFFERIMENTO DEI TERMINI DI VERSAMENTO PER SITUAZIONI PARTICOLARI

1. Qualora accadano eventi rilevanti per l'intera collettività (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: gravi eventi atmosferici quali terremoti, alluvioni, gravi problemi riguardanti la sanità pubblica nazionale come la pandemia COVID19) che possano comportare particolari difficoltà nell'adempimento dei versamenti d'imposta, il Comune, volta per volta e con deliberazione consiliare, può disporre il differimento dei termini di versamento non oltre un anno dalla scadenza di legge.
2. Il differimento in questione può essere applicato solo ai tributi di propria competenza, pertanto non può essere disposto per i fabbricati classificati in categoria D (risoluzione n. 5DF del MEF del 08.06.2020).

ART. 5
AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI PER INAGIBILITÀ/INABITABILITÀ

1. Ai sensi del comma 747, lett. b), la base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
2. L'inagibilità o l'inabitabilità deve consistere nel degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Inoltre, deve essere accertata la concomitanza delle seguenti condizioni:
 - a) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano compromettere la stabilità dell'edificio con conseguente pericolo a cose e/o persone;
 - b) strutture di collegamento (scale e rampe) e strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni, che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose e/o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
 - c) fabbricati per i quali sia stata emessa ordinanza sindacale di sgombero o di demolizione.
3. Il solo parere igienico-sanitario rilasciato dall'Azienda sanitaria competente, se non supportato dalla perizia tecnica, è considerato ininfluenza ai fini dell'inagibilità/inabitabilità del fabbricato.
4. Non costituisce motivo d'inagibilità/inabitabilità il mancato allacciamento dei servizi a rete (luce, acqua, gas).
5. Ai fini dell'agevolazione sopra descritta rimane valida la dichiarazione precedentemente presentata ai fini IMU, se non risultano variate le condizioni oggettive del fabbricato.
6. Il contribuente deve dichiarare al Comune la cessazione dello stato di inagibilità/inabitabilità del fabbricato.

ART. 6

AGEVOLAZIONI PER IMMOBILI CATEGORIE CATASTALI C/1 E C/3

1. Agli immobili accatastati in categoria catastale C/1 e C/3 (negozi e botteghe, laboratori per arti e mestieri) effettivamente utilizzati per lo svolgimento di attività commerciale da parte del soggetto passivo in qualità di proprietario o di locatario, si applica l'aliquota agevolata deliberata annualmente dal Consiglio Comunale. Si applica l'aliquota ordinaria nel caso in cui detti immobili rimangano inutilizzati/sfitti.
2. Per beneficiare dell'agevolazione, limitata al periodo dell'anno durante il quale sussiste la situazione, i soggetti interessati devono produrre domanda al Servizio Tributi a mezzo dell'ufficio Protocollo utilizzando l'apposito modello fac simile messo a disposizione dal Comune e scaricabile dal sito ufficiale, entro il termine perentorio del 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento.
3. È onere del contribuente comunicare eventuali variazioni intervenute successivamente nell'utilizzo o mancato utilizzo dell'immobile.

ART. 7

OBBLIGO DICHIARATIVO

1. I soggetti passivi, ad eccezione di quelli di cui al comma 759, lett. g), della Legge n. 160/2019 (enti non commerciali ENC), devono presentare la dichiarazione o, in alternativa, trasmetterla in via telematica secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentita l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati da cui consegue un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
2. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU e del tributo per i servizi indivisibili in quanto compatibili. Per tutto ciò che non è disposto trova applicazione il comma 769 della Legge n. 160/2019.

ART. 8 RIMBORSI

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 164, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e ss.mm.ii, il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento, ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. In caso di procedimento contenzioso si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui è intervenuta la decisione definitiva con sentenza passata in giudicato.
2. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata al successivo articolo 9.
3. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di imposta municipale propria. La compensazione è subordinata alla notifica del provvedimento di accoglimento del rimborso.

ART. 9 INTERESSI

1. La misura degli interessi per la riscossione, il rimborso, la sospensione e la rateazione del pagamento dei tributi locali dell'Ente è stabilita in misura pari al tasso legale vigente al 1° gennaio di ciascun anno.
2. Il calcolo degli stessi avviene con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili, maturando giorno per giorno.

ART. 10 ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E IMPORTI MINIMI

1. Per l'attività di accertamento dei tributi il Comune applica le disposizioni di legge e in particolare quelle dettate dai commi da 792 a 815 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e ss.mm.ii.
2. Le somme liquidate o accertate dal Comune, se non versate entro i termini prescritti, salvo che sia emesso provvedimento di sospensione, sono rimosse coattivamente secondo le disposizioni normative vigenti.
3. Non si procede alla riscossione coattiva dei crediti tributari, sia in forma diretta sia tramite affidamento a soggetti esterni, di importo complessivo, comprensivo di sanzioni e interessi, minore o uguale a € 30,00 per ciascuna annualità d'imposta.
4. I limiti come sopra definiti non si applicano qualora il credito derivi dal ripetuto inadempimento dell'obbligo di versamento. Non devono in ogni caso intendersi come franchigia.

ART. 11 PAGAMENTO E RISCOSSIONE DI SOMME DI MODESTO AMMONTARE

1. Ai sensi dell'art. 25 della L. n. 289/2002 non si procede al pagamento e alla riscossione ordinaria di somme inferiori a € 12,00 dovute a titolo di imposta. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

ART. 12 VERSAMENTO E PAGAMENTO DELL'IMPOSTA

1. L'IMU è un'imposta che viene versata in autoliquidazione alle scadenze fissate dal legislatore,

pertanto il contribuente ha l'obbligo di provvedere autonomamente al calcolo e al versamento dell'imposta dovuta secondo la modalità obbligatoria della delega di pagamento F24, utilizzando i codici tributo appositamente approvati.

2. In caso di mancato rispetto delle scadenze di versamento, si genera l'inadempimento del debitore, indipendentemente dalle attività compiute dall'ente impositore.

ART. 13 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020. Da tale data sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

2. Il vigente regolamento IUC, approvato con deliberazione consiliare n. 34 del 30.09.2014 e ss.mm.ii, rimane integralmente in vigore per quanto non difforme dal presente regolamento IMU e per lo svolgimento delle attività pregresse relative ai tributi IMU e TASI abrogati con L. n. 160/2019.

3. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e i regolamenti vigenti in materia.

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: STEFANO SORAMEL

CODICE FISCALE: SRMSFN68E08L483V

DATA FIRMA: 21/07/2020 14:55:43

IMPRONTA: A754E53060EB9CBC88A037D65621188C95255A817C87CF90BFA4D398871D38FB
95255A817C87CF90BFA4D398871D38FB4B5639630FFD1624FABB01A1352C3299
4B5639630FFD1624FABB01A1352C32993C83A17E99ECFEB71375A78666A218C5
3C83A17E99ECFEB71375A78666A218C5777FFE1CD1BD35C8941A7949E75F76A9